

S T A T U T O

PER L'OSPIZIO DEI VECCHI POVERI S. VINCENZO DE' PAOLI

di V I Z Z I N I

CAPO I°

Origine e scopo dell'Istituto e mezzi dei quali dispone.-

Art. 1°

Con atto in notaro La Rosa di Catania del 10 gennaio 1955 n.8748 di Rep. il defunto Barone Andrea Catala no donava alla Sezione femminile della Conferenza S. Vincenzo de' Paoli di Vizzini, per l'interposta persona del Parroco della Chiesa Madre, non essendo la Conferenza Ente giuridico, un immobile urbano, in via Ginnasio n.21 con annesso terreno, per essere destinato ad Ospizio per i vecchi indigenti.-

Con atto in notaro Calvagno Desti di Vizzini del 22.6.1959 n.2290, si costituiva la Fondazione di detto Ente con l'intervento:

1) del sul lodato Parroco della Chiesa ^madre che costituiva in patrimonio della Fondazione detto immobile di via Ginnasio valutato in £. 15.872.000 con perizia giurata del geometra Giarruso Alfredo.

Intervennero altresì all'atto di Fondazione

(allegato A):

- 2) La Presidente della Conferenza S; Vincenzo de' Paoli £. 2.000.000
- 3) Il sindaco di Vizzini On. Matteo Agosta " 500.000
- 4) Il Comm. Dott. Salvatore Passanisi " 2.000.000
- 5) Il b. ne Andrea Gaudio " 2.000.000
- 6) Il signor Tiralori Santi £. 7.000.000

Pertanto apportando la somma complessiva di

£. 7.000.000, costituenti anche patrimonio dell'Ente

come da allegata dichiarazione della locale Banca del Sud (allegata B).-

L'Istituzione è eretta in Ente morale con il decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente statuto.

Art. 2

L'Istituzione ha per iscopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza morale e spirituale dei poveri d'ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in conformità all'art. 2 del decreto legislativo (19 novembre 1889 n. 6535, serie 3a, davanti il domicilio di soccorso nel Comune di Vizzini, i quali non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e in grado di farlo.-

Per i fanciulli inabili al lavoro potrà essere isti

tuito una sezione speciale, quando l'ampiezza del locale e la sufficienza dei mezzi lo consentano. -

In tale eventualità la sezione speciale deve essere tenuta completamente separata da quella per i vecchi e regolata da apposito regolamento.

Art. 3

Possono essere ammessi nel ricovero anche gli inabili al lavoro proficuo, i quali, essendo sprovvisti di altri mezzi, abbiano conseguito una pensione di inabilità dello Istituto Nazionale della Previdenza Sociale purchè versino all'Ente una somma pari ai 2/3 della pensione, salvo a non accedere la misura della retta stabilita per i ricoverati abienti.

Art. 4

Entro il limite dei posti disponibili possono essere ricoverati a pagamento anche inabili non aventi titolo al ricovero gratuito.

Art. 5

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.

Art. 6

Non possono ricoverare persone affette da malattie contagiose e mentali.

Art. 7

Le norme per il ricovero degli inabili e le garen
zie per il pagamento delle rette di quelli non accol-
ti gratuitamente sono determinate nel regolamento.

La misura delle rette a carico di pubbliche ammini-
strazioni è deliberata dal Consiglio di Amministra-
zione ed approvata dal Prefetto.

Art.8

L'istituzione provvede ai propri bisogni con le
rendite del patrimonio, col ricavato delle rette,
con metà dei proventi dei lavori eseguiti dai ri-
coverati e con ogni altro introito non destinato ad
aumentare il patrimonio.

Art.9

Il numero dei posti gratuiti è stabilito dal Consi-
glio di Amministrazione in relazione ai mezzi di
cui dispone l'Istituzione.

Art.10

Nel caso di insufficienza dei posti gratuiti, sono
preferiti gli inabili i quali versino in più grave
miseria ed in maggiore abbandoni, salvo la preferen-
za stabilita dalle leggi a favore degli invalidi e
mutilati di guerra nonchè degli appartenenti alle
famiglie numerose.

Art.11

Qualora risulti che una persona sia stata ricovera-

ta a titolo gratuito indebitamente per avere congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte ed in grado di farlo, o per altra causa, l'Amministrazione deve richiedere a chi di diritto il pagamento della retta.

Art. 12

Secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, i ricoverati sono occupati in lavori adatti al loro stato fisico ed intellettuale e partecipano ai proventi dei lavori eseguiti.

Art. 13

I ricoverati sono dimessi dall'Istituto quando cessi per loro la necessità di stare a carico della pubblica beneficenza.

Possono essere licenziati per cattiva condotta, nei casi e nei modi determinati dal regolamento. -

Art. 14

Quando un ricoverato, per il quale sussista tuttora il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente l'Istituto e ne sia comunque licenziato, debesi informare l'Ente Comunale di Assistenza di appartenenza e la Società di Patronato che eserciti nel Comune medesimo l'opera propria a favore degli inabili al lavoro. -

DEL Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composta da 4 membri: 1) La Presidente pro-tempore della locale Sezione femminile della Conferenza S; Vincenzo de'Paoli; 2) Due consorelle di detta Sezione femminile nominate dalla ^{Sezione madre} (Presidente;)

3) L'Arciprete della Chiesa Madre di Vizzini o un suo delegato.

Tutti i componenti, tranne quelli di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.-

Art. 16

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina, e, in caso di contemporanea nomina, quello che ebbe maggior numero di voti, ed in parità di voti il più anziano di età.

Art. 17

I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, ^{previa regolare contestazione} decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio e il Prefetto la può promuovere.-

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono

gratuite?-

CAPO III°

Adunanza ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.-

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del

bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai sensi dell'art. 6 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e I del R.D. 20 febbraio 1927, n. 257

Le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'autorità governativa.-

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio nei modi e nei termini fissati dal regolamento.-

Art. 19

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere pre

se con l'intervento della metà più uno di coloro
che lo compongono, ed a maggioranza assoluta di vo
ti degli intervenuti.-

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti
segreti; quando si tratti di questioni concernenti
persone, hanno sempre a luogo segreto.

Ai fini della determinazione della validità delle
adunanze non sono computati nel numero dei componen
ti il Consiglio coloro che, avendo interesse giusta
l'art.15 della legge 17 luglio 1890, n.6972, non pos
sono prendere parte alla deliberazione.-

Art.20

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi
dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che
vi sono intervenuti.-

Art.21

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione della
Opera Pia e al suo regolare funzionamento, e cioè:
delibera il regolamento dell'Amministrazione e di
servizio interno e del personale;
delibera i bilanci;
-promuove, quando occorra, la modificazione dello
statuto; nomina, sospende e licenzia gli impiegati
o i salariati; delibera in genere su tutti gli af
fari che interessano l'Istituzione.-

CAPO IV°

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.-

Art.22

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di rappresentare l'Istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio.

- di sospendere per gravi motivi gli impegni e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dai bisogni, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V°

Avvertenze e norme generali di amministrazione.

Art.23

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente, di quella del membro del Consiglio di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisca il mandato (od in difetto dal membro anziano) nonchè di quella del Segretario.-

Art.24

La pianta organica, i modi di nomina, i diritti, la

attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel regolamento interno.

Art.25

Il servizio di esazione e di cassa è disimpegnato, di regola, dall'Esattore Comunale.- Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata ad avere un tesoriere speciale, questi non può percepire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore Comunale.-

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi ai termini di legge.-

CAPO VI°

Disposizioni finali.

Art.26

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelli che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e di beneficenza pubblica.-

Vizzini, li

X *Luigi Michelisanti*
Andrea Santoro Presidente della Conferenza di Municipi
Caspanini Salvatore fu Franco
Andrea Landi

Ministero Interni

Visto con le modalità disposte
dal Decreto di approvazione in data 25-9-1964

Il Ministro

1/5 Taverni

h. ec.

Il Direttore di Sezione

1/5 Tursini

